

 

**REGOLAMENTO D’ISTITUTO**

***Allegato n.2***

**RESPONSABILITÀ della SCUOLA per DANNI cagionati**

**DAGLI ALUNNI**

**a.s. 2022-2023**

Indice

[**responsabilità della scuola per danni cagionati dagli allievi ad altri o a sè stessi** 2](#_Toc121249556)

[**Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito** 2](#_Toc121249557)

[**Art. 2048. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.** 2](#_Toc121249558)

[**Art. 1218. Responsabilità del debitore** 2](#_Toc121249559)

|  |
| --- |
| **responsabilità della scuola per danni cagionati dagli allievi ad altri o a sè stessi** |

**La normativa: Codice civile**

## **Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito**

*Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.*

## **Art. 2048. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.**

*Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.*

*I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.*

*Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto*.

## **Art. 1218. Responsabilità del debitore**

*Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile*.

Sul solco tracciato dalle Sezioni Unite nel 2002 (Cass. S.U. 27.06.2002 n. 9346), occorre distinguere fra tra il caso di:

1. danno che l’alunno cagiona a sè stesso
2. danno cagionato a terzi.
* Nel primo caso è applicabile la responsabilità contrattuale della scuola e quindi l’inversione dell’onere probatorio prevista dall’ art. 1218 c.c. Infatti “*l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazi one di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danni a se stesso. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c.* **(“La responsabilità non è presunta; occorre solo provare che l’evento è derivato “da causa a lui non imputabile”)**

Perché sorga in capo al debitore l’obbligo di risarcire è necessario che fra inadempimento e danno sussista uno specifico rapporto di casualità: è risarcibile solo il danno che *sia conseguenza immediata e diretta* dell’inadempimento; giuridicamente un fatto è causa di un dato evento solo se detto evento ne costituisce l’effetto normale o l’ordinaria conseguenza.

* Nel caso, invece, in cui l’alunno cagioni un danno ad altri, è applicabile la **responsabilità extracontrattuale da fatto illecito** prevista dall’art. 2043 c.c.: il minore stesso, se capace di intendere e volere, è responsabile del danno cagionato, ma accanto alla sua responsabilità si aggiunge quella dei genitori (per culpa in educando);

va precisato che, ai fini del risarcimento, è “ingiusto” il danno che consiste nella lesione di una situazione soggettiva meritevole di tutela e. quindi, protetta dall’ordinamento giuridico con il principio del *neminem ledere*.

* Per rafforzare la tutela del danneggiato, il codice prevede, inoltre, alcune ipotesi in cui, alla responsabilità dell’autore del fatto si affianca quella di un diverso soggetto: si parla in tal caso di ***responsabilità indiretta o per fatto altrui***. La responsabilità dei precettori e maestri d’arte per i fatti illeciti dei loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (per **culpa in vigilando**).

**(La responsabilità di questi, disciplinata dall’art. 2048 c.c., è aggravata, perché la colpa - il difetto di educazione o vigilanza - si presume, salvo prova contraria: in questo caso occorre dimostrare “di non aver potuto impedire il fatto”).**

Dunque: l’art. 2048, 2° c. del c.c. prevede la responsabilità dei "precettori" nella sola ipotesi *del danno causato a terzi dal " fatto illecito"* dei loro alunni commesso nell’arco di tempo in cui essi sono sotto la loro sorveglianza e la giurisprudenza prevalente (cfr. Cass. 28.7.67 n. 2012) non ritiene sussistente la responsabilità prevista dall’art. 2048 nel caso di *danno* *che l’alunno abbia causato a sé stesso*.

Il costrutto teorico che fonda questa distinzione tra tipologie di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) viene individuato da Cass. SU 9346/02 nella circostanza che, nel caso di auto-danneggiamento di cui all’ art. 1218 c.c. , manca il “fatto illecito” dell’allievo (violazione del precetto del neminem laedere) e quindi la possibilità di addebitare all’insegnante la responsabilità per fatto altrui.

Tuttavia, il danno auto-procuratosi dall’alunno non resta sfornito di tutela, poiché la responsabilità viene comunque rinvenuta nell’ambito del principio di portata generale del neminem laedere di cui all’art.2043 del c.c., secondo il quale "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno ". Il personale insegnante viene considerato responsabile del danno sofferto dal minore (anche se riconducibile a se stesso) in caso di violazione dell’obbligo di vigilare sull’incolumità fisica degli allievi.

La *condotta omissiva colposa* ai sensi dell’art.2043, causa del danno ingiusto sofferto dall’allievo, viene cioè individuata nella violazione dello specifico obbligo giuridico di impedire l’evento che grava sui docenti in relazione al dovere di vigilare sui minori *affidati* *alle loro cure* durante l’orario scolastico (cfr. Cass. Sez. III, 10 febbraio 1999, n. 1135).

Nel caso di autolesioni, dunque, l’insegnante è responsabile per fatto proprio, consistente nel non aver impedito la condotta violando l’obbligo di vigilanza.

Sul piano pratico, tra le due tipologie di responsabilità differiscono i termini di prescrizione (10 anni per la responsabilità contrattuale e 5 anni per la responsabilità extracontrattuale) e, astrattamente, differiscono i danni risarcibili (solo quelli prevedibili nella responsabilità contrattuale, anche quelli imprevedibili nella responsabilità extracontrattuale o aquiliana).

Quanto al regime probatorio, in entrambi i casi il danneggiato deve provare il fatto lesivo e la circostanza che esso si è verificato durante il periodo di affidamento dell’alunno alla scuola, mentre incombe sul convenuto (Docente e/o Istituto scolastico) fornire la prova liberatoria. In proposito le formule del codice usano espressioni diverse (**nella responsabilità di tipo contrattuale va provato che l’evento è derivato “da causa a lui non imputabile”, nell’altro tipo occorre dimostrare “di non aver potuto impedire il fatto”**), ma, in concreto, la prova liberatoria in entrambi i casi si sostanzia nella dimostrazione del caso fortuito, cioè della non prevedibilità dell’evento e nell’impossibilità di prevenirlo con l’applicazione della diligenza dovuta.

(Diritto Civile –La responsabilità, Giuffrè 1994, p.662) “la nozione di caso fortuito o forza maggiore nella responsabilità extracontrattuale coincide con la nozione di causa d’impossibilità rilevante nel tema della responsabilità contrattuale”.

Ciò è anche riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità: “sia che si invochi la presunzione di responsabilità posta dal comma 2 dell’art. 2048 c.c., sia che si configuri la responsabilità come di natura contrattuale, la ripartizione dell’onere della prova non muta”

(Cass. n. 8067/2007 e Cass. 9325/2010); **gravando comunque sul convenuto l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure disciplinari ed organizzative idonee ad impedire l’evento**.

A questo punto si rende obbligatoria una precisazione: finora si è fatto indifferentemente uso del termine " *alunni* " o "*minori*". L’obbligo di vigilanza sugli "allievi" previsto dall’art. 2048 c.c., così come il riferimento contrattuale alla vigilanza sugli "alunni" non deve far ritenere che la responsabilità degli insegnanti possa escludersi per situazioni che vedano coinvolti alunni *maggiorenni*. Il fondamento di tale responsabilità è, certo, la violazione di quei doveri di vigilanza ed educazione che "*presuppongono*" la minore età degli allievi, ma l’obbligo principale di istruire ed educare e quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sono valori costituzionalmente protetti e da tutelare senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell’allievo.

Dunque, sia che si applichi l’art. 2048 c.c. o l’art. 2043 c.c., con l’affidamento degli alunni all’istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli "minori" e che restano "sospesi" per il periodo di tempo connesso all’affidamento stesso. La responsabilità è senz’alto attenuata, ma MAI esclusa. (Corte di cassazione civile sentenza 11751/13 del 15/05/2013) (Nota personale: Anche se appare incoerente dal punto di vista sistematico che l’ordinamento gravi gli insegnanti di una responsabilità per danni in relazione ad alunni *maggiori d’età* quando la stessa resta invece esclusa per i genitori!)

E’ appena il caso di precisare che, stante **l’art. 61 L. 11 luglio 1980, n.312**, il danneggiato **non ha** azione diretta contro l’insegnante, ma solo contro l’Amministrazione la quale poi, *in caso di dolo e colpa grave,* si rivarrà contro il personale scolastico attivando il giudizio davanti alla Corte dei Conti.

Presupposto indispensabile dell’azione di rivalsa, come detto, è l’esistenza quantomeno della “colpa grave” per la cui sussistenza non è sufficiente la semplice violazione di una norma di legge o di una regola prudenziale, essendo invece necessario che emerga dalle circostanze concrete un accentuato grado di negligenza e noncuranza degli obblighi di servizio e delle regole di prudenza. In particolare, testualmente, "una vasta ed evidente difformità tra l’atteggiamento tenuto e quello doveroso, vale a dire una particolare spregiudicatezza, una massima imprudenza ed inammissibile negligenza del comportamento del dipendente " (Cfr. Corte Conti reg. Toscana 7 giugno 1996, n. 311; Corte Conti sez. II, 3 aprile 1989 n. 63).

La colpa grave, dunque, postula sempre un comportamento connotato da un disprezzo della norma di comportamento, da un profonda imprudenza di condotta, per cui l’evento dannoso, sebbene non voluto, possa dirsi facilmente prevedibile.

Infine va rammentato che una lesione di un alunno, sia auto-cagionata che provocata da altri, può integrare il reato di lesioni colpose e quindi anche una responsabilità penale, per omessa vigilanza, di cui risponde personalmente e direttamente colui che aveva l’obbligo di protezione. Il reato omissivo proprio è l’illecito consistente nel mancato compimento di un’azione che la legge penale comanda di realizzare.

Al contrario, il reato omissivo improprio consiste nella violazione dell’obbligo di impedire il verificarsi di un evento tipico: in questi casi l’omittente assume il ruolo di “garante” della salvaguardia del bene protetto e risponde dunque dei risultati connessi al suo mancato attivarsi.

Proprio a tale categoria a appartengono i reati commessi dal personale scolastico che, non vigilando o vigilando in maniera inadeguata, permette il verificarsi dell’evento lesivo.

N.B. Si precisa che comunque la categoria dei reati omissivi impropri è priva di una tipizzazione legislativa ed è stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

La definizione di reato omissivo proprio è data dall’art. 40 c.p. “*Il non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”.* Tale fattispecie è sanzionabile solo quando sussista il nesso di causalità giuridica già analizzato in tema di responsabilità civile. Deve, quindi, essere violato:

* L’obbligo di garanzia: (cioè l’obbligo che sussiste in capo ad un soggetto di attivarsi per impedire l’evento lesivo). *Esempio ti pico dell’obbligo di garanzia è quello del personale scolastico che è tenuto a vigilare i propri alunni durante il tempo in cui sono loro affidati ed a porre in essere tutte le misure necessarie al fine di evitare un evento dannoso.*
* L’obbligo di protezione: (proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito). *Esempio tipico dell’obbligo di garanzia è quello di “vigilare” sugli alunni, minorenni e maggiorenni, anche nello svolgimento delle attività ricreative quali ad es, una manifestazione in auditorium*
* L’obbligo di controllo (che ha come fine quello di neutralizzare determinate fonti di pericolo in modo da garantire l’integrità di tutti i beni che ne possono risultare minacciati). *Esempio tipico dell’obbligo di controllo è quello del D.S. che ha l’obbligo di impedire il verificarsi di ev enti dannosi a causa della pericolosità dell’edificio o di parti di esso o degli impianti dell ’Isti tuzione scolastica).*